
LE ISPEZIONI IN AZIENDA

Avv. Francesco Stolfa

Milano e Bari

19 - 20 aprile 2012

PRINCIPI GENERALI - 1

LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(LEGGE BIAGI)

Articolo 8

Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro

1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, **il Governo è delegato** ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,.....

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) **improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, **anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;**

PRINCIPI GENERALI - 2 (segue art. 8, L. 30)

- b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
- c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
- d) **semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;**
- e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
- f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
- g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli **istituti previdenziali**, con **attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro** sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).

.....

PRINCIPI GENERALI - 3

D. LGS. 124/2004 - Articolo 8 - Prevenzione e promozione

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, attività di **prevenzione** e **promozione**, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce **indicazioni operative** sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, **attività di informazione ed aggiornamento**, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione.

PRINCIPI GENERALI - 4 (Dalla cd. Direttiva Sacconi del 18/9/2008)

*“filosofia **preventiva e promozionale** di cui al d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124”*

*“centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla **qualità ed efficacia** della azione ispettiva. Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a **prevenire** gli abusi e a sanzionare i fenomeni di **irregolarità sostanziale** abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora”*

*“Il personale ispettivo e di vigilanza, ministeriale e previdenziale, non può dunque trascurare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i profili legati alla attività di verifica e ispezione in senso stretto, **ma neppure quelli, altrettanto fondamentali nell'impianto del d. lgs. n. 124 del 2004, di prevenzione, promozione e informazione** che a esso sono stati affidati dalla legge”*

*“in **una logica di servizio e non di mero esercizio di potere**, secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità ... che potranno essere utilmente esaltati in funzione dell'esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore”*

*“azione ispettiva concentrata su **obiettivi concreti e sostanziali** di prevenzione e repressione delle violazioni”*

Reato

Omessa fornitura di notizie all'ispettore del lavoro

Con sentenza n. 2692 del 23 gennaio 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha osservato che il reato previsto dall'**articolo 4, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628**, come modificato dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede la condotta del datore di lavoro che, su richiesta dell'ispettorato del lavoro di fornire notizie, non le fornisca o le dia errate od incomplete. "Il reato si perfeziona alla scadenza del momento in cui le informazioni avrebbero dovuto esser date e permane fin quando sussiste tale condotta omissiva".

Fonte: www.dplmodena.it

Art. 7 Semplificazione fiscale

1. per **ridurre il peso della burocrazia** che grava sulle imprese (.....):
- a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di **programmazione** (.....) al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. (....)
 - f) **i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;** (.....)
 - d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di **statuto dei diritti del contribuente**, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

Protocollo di intesa del 15 febbraio 2012

fra la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Sul presupposto della impossibilità, da parte dell'ispettore del lavoro, di richiedere, alla ditta ispezionata, la documentazione già in possesso degli organi di vigilanza attraverso le proprie banche dati il protocollo identifica concordemente i **documenti** che sono già nella disponibilità diretta o indiretta degli ispettori:

per quanto attiene al collocamento:

- Comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui al D.M. 30 ottobre 2007) - Fanno eccezione le comunicazioni per i rapporti di lavoro domestico
- Prospetti informativi relativi al collocamento obbligatorio (Legge n. 68/1999):

per quanto attiene alle posizioni assicurative e previdenziali:

- denunce Inail (ex art. 12 DPR n. 1124/1965)
- attribuzione matricola INPS
- denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola
- DURC

segue: Protocollo del 15 febbraio 2012

per quanto attiene la documentazione societaria:

- certificato iscrizione CCIAA;

per quanto attiene le denunce fiscali:

- Mod. Unico - 750 - 760 - 770/SA-SC;

per quanto attiene le denunce assicurativo/previdenziali:

- informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps
- importi complessivamente versati tramite mod. F24
- informazioni relative ai modelli DM 10 ad eccezione delle ultime 3 mensilità.

Elenco non esaustivo: potrà essere integrato con altri accordi tra le parti.

Gli ispettori possono, comunque, richiedere i documenti, oggetto dell'accordo, ***se questi non siano "raggiungibili" attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione degli ispettori, ad esempio in caso di verifiche c.d. "a vista" e cioè quelle verifiche non preventivate dall'ufficio ma risultanti da una indagine diretta sul territorio.***

Escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite **nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.**

Articolo 12

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e **con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.**
2. Quando viene iniziata la verifica, **il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni** che l'abbiano giustificata e dell'**oggetto** che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'**esame dei documenti** amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle **osservazioni** e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

art. 12 STATUTO DEL CONTRIBUENTE (segue)

5. La **permanenza** degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i **trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta** giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a **quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre**, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente (1).

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al **Garante del contribuente**, secondo quanto previsto dall'art. 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni **osservazioni** e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. (.....)

RAPPORTI CON GLI ISPETTORI -2

D.Lgs. Lgt. 14/09/1944 n. 288 - Art. 4

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 336 – violenza o minaccia a pubblico ufficiale

Art. 337 – resistenza a pubblico ufficiale

Art. 338 - violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Art. 340 – interr. di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Art. 342 - oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Articolo 343 - oltraggio a un magistrato in udienza

I VERBALI: art. 33 Collegato Lavoro (L.183/10)

verbale di primo accesso

Contenuto:

- identificazione lavoratori e mansioni
- specificazione attività ispettiva compiuta
- dichiarazione datore di lavoro
- richieste documentali

Tempestiva consegna

(stesso giorno alla conclusione dell'accesso)

I VERBALI: art. 33 Collegato Lavoro (L.183/10)

verbale unico di accertamento e notificazione

Contenuto:

- esiti accertamento e indicazione **puntuale** delle fonti di prova
- diffida obbligatoria per inosservanze materialmente sanabili
 - termine di ottemperanza 30 gg + 15 (pagamento)
 - estensione a tutti gli UPG e APG
 - ottemperanza: minimo edittale o ¼ sanz. fissa
- indicazione dei mezzi di impugnazione con specificaz. termini
- contestazione delle violazioni e notifica ill. amm. in caso di inottemperanza

Sospensione termini per ricorso ex art. 17 in pendenza dei termini di diffida

La maxisanzione (art. 4, L. 183/2010)

Importo pieno: € 1500/12.000 + 150 x gg (diffidabile: 1.500 + 37,50 x gg)

Importo ridotto (se c'è successiva assunzione): 1000/8000 + 30 x gg

Sanzioni civili INPS-INAIL: aumentate del 50%, senza limite minimo

Cambiato l'elemento costitutivo dell'illecito:

- prima: impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie
- ora: solo la mancata comunicazione al CTI (irrilevante ad es. la mancata iscrizione sul libro unico)

Esclusioni e attenuazioni:

- non si applica al lavoro domestico
- non si applica se il rapporto è stato denunciato all'INPS **anche con differente qualificazione** e sono stati versati i contributi (non serve la regolarità contributiva: deve emergere la volontà di non occultare il rapporto)

Tutti gli organi di vigilanza: accertam. + sequestro + sanzioni + notifica + rapporto alla DPL

DPL: osservazioni ex art. 18, L. 689/81 + ordinanza ingiunzione

Opposizioni ordinanze ingiunzione: **competenza** del giudice ordinario ?

MEMENTO: assunzioni urgenti

note del Min. Lav. n.18 dell'11 luglio 2007, n. 440 del 4 gennaio 2007; n. 4746 del 14 febbraio 2007

ASSUNZIONI D'URGENZA PER ESIGENZE PRODUTTIVE

- invio entro il giorno antecedente la comunicazione sintetica provvisoria
- comunicazione completa dell'assunzione entro i cinque giorni successivi

ASSUNZIONE PER CAUSE DI "FORZA MAGGIORE":

- comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo all'assunzione

Evento di natura **imprevedibile** tale da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente con l'esercizio dell'ordinaria diligenza

Esempi: eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per **sostituzione** di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza. Ecc.

Assunzioni urgenti nel settore Turismo

D. Lgs. 368/2001 - art. 10 comma 3

«Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali **servizi di durata non superiore a tre giorni**, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data **comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni**. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo».

(riprende il previgente III comma dell'art. 23, L. 56/1987)

Articolo 87

Lavoro extra e di surroga

Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'**assunzione diretta** di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:

- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy. (omissis)

PRINCIPI GENERALI - L. 689/1981

Articolo 6 Solidarietà.

....

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è **obbligato in solido** con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7 Non trasmissibilità dell'obbligazione

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi .

ART. 8

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con **una azione od omissione viola diverse disposizioni** che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con **più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno** posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, **anche in tempi diversi**, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (omissis)

SEGUE: PRINCIPI GENERALI L. 689/1981 , art. 8: esempi

UNICA SANZIONE: quella x la violazione più grave, aumentata fino al triplo

ESEMPIO COMMA 1

(vale per tutti i tipi di sanzioni):

assunzione irregolare (con un'unica azione: mancata comunicazione CTI + mancata registrazione sul libro unico + mancata comunicazione al lavoratore, ecc)

NON CONVIENE NEI CASI DI MAXISANZIONE!

ESEMPIO COMMA 2

(vale solo per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie):

assunzione irregolare di più lavoratori, anche in tempi diversi, ma nell'ambito dello stesso "disegno" (es: stessa fase di lavoro, stesso cantiere, stesso appalto, ecc.)

Articolo 11

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla **gravità** della violazione, all'**opera** svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla **personalità** dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Articolo 28

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di **cinque anni** dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

SANZIONI CIVILI X OMISSIONE CONTRIBUTIVA (art. 116, co. 8 ss., L. 388/2000)

Inadempienza	Sanzione applicabile
a) Omissione rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie (necessarie, secondo l'INPS, entrambe le condizioni);	tasso di interesse (in ragione d'anno pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) + 5,5 punti. Max 40% contributi o premi omessi
b) Omissione dovuta a oggettive incertezze x contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa	tasso di interesse (in ragione d'anno pari al TUR + 5,5 punti, <u>se il pagamento dei contributi sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori.</u> Max 40% contributi omessi.

SANZIONI CIVILI X EVASIONE CONTRIBUTIVA (art. 116, co. 8 ss., L. 388/2000)

Inadempienza	Sanzione applicabile
<p>c) evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.</p> <p>(Es: mancata iscrizione all'INPS; mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; infedele registrazione delle retribuzioni; mancata denuncia di specifiche partite; omessa o tardiva presentazione di denunce obbligatorie e la loro infedeltà)</p>	<p>tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al 30%. Max 60% importo contributi o premi evasi. <u>Denuncia spontanea</u> prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro <u>12 mesi</u> dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa: sanzione di cui alla precedente lettera a)</p>

SANZIONI CIVILI RIDOTTE

d) fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine dell' <u>art. 124 c.p.</u> , all'A.G.	La sanzione può essere ridotta, : - fino alla misura degli interessi legali; - o maggiorati del 50%
e) aziende in crisi di particolare rilevanza sociale (CIGS, Mobilità, riconversione e ristrutturazione aziendale)	idem
f) enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro	Sanzioni ridotte al tasso legale se i proventi finanziari consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato o altre pubbliche amministrazioni; maggiorato del 50% se i finanziamenti pubblici sono inferiori ai 2/3 del fabbisogno

SANZIONI PENALI

Omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti (comprese le trattenute ai pensionati)

reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro. La punibilità è esclusa in caso di versamento entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento - Applicabile, dal primo versamento successivo al 31.12.2006, anche al settore agricolo (art. 1, c. 1172, L. 296/2006 - INPS, circ. 103/2007)

Omissioni di contributi e premi per un importo non inferiore al maggiore importo fra £ 5 milioni mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (con riferimento a ciascun mese: Cassazione penale n. 15674/2008)

reclusione fino a 2 anni - Il ricorso amministrativo o giudiziario sospende il procedimento penale fino alla decisione di primo grado. La regolarizzazione del debito, anche attraverso dilazione, estingue il reato

SANZIONI PENALI: L. 24/11/1981 , n. 689 - Articolo 37

Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.

1.il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, **omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie**, ovvero esegue una o più **denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero**, è punito con la **reclusione fino a due anni** quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. qualora l'evasione accertata formi oggetto di **ricorso amministrativo o giudiziario** il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, **estingue il reato.**
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare **comunicazione all'autorità giudiziaria** dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

Sgravi, fiscalizzazione: condizioni generali

Art. 6, DL 9 ottobre 1989, n. 338 conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) **non** siano stati **denunciati** agli istituti previdenziali;
- b) siano stati **denunciati** con **orari** o **giornate** di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con **retribuzioni** inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;
- c) siano stati retribuiti con **retribuzioni inferiori** a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma **aumentati del 50 per cento**. **Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.**

Ulteriore condizione: denuncia del CCNL

Art. 6, D.L. 338/1989, co. 12

Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, **le riduzioni di cui al presente articolo non spettano** altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro**, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, **da essi applicato.**

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

Articolo 20 Sanzioni

1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo (1).
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti (1).

(1) Comma così sostituiti dall'art. 9-ter, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

Accesso agli atti

Cons. Stato, VI Sez., 9/2/2009 n. 736

“E’ vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede l’accesso sia garantito **“comunque”** a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. 241/90 cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. 196/03 e art. 16 L. 15/05) – specifica con molta chiarezza come **non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”**.

RIMEDI AVVERSO IL VERBALE CONCLUSIVO - 1

RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 17 D. LGS. 124/04 AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO (composizione: dir.reg. DRL+INPS+INAIL)

oggetto: impugnaz. verbali DTL + INPS + INAIL E ORD. ING. se concernono la qualificaione o la sussistenza di un rapporto di lavoro

inviato alla Direzione Regionale del Lavoro

termine presentazione: 30 giorni

NON sospende l'esecutività della diffida (ma può essere disposta dalla DRL)

decisione con provvedimento motivato

termine decisione: novanta giorni dal ricevimento (silenzio rigetto)

sulla base della sola **documentazione** prodotta o agli atti

TERZO COMMA: il ricorso **sospende** il termine di opposizione all'ord. ingiunzione
PERICOLO: dopo la decisione del Comitato ricorso al Giudice nel termine restante

RIMEDI AVVERSO IL VERBALE CONCLUSIVO - 2

RICORSO AMMINISTRATIVO EX ART. 16 D. LGS. 124/04

Organo competente: Direzione Regionale del Lavoro

oggetto: solo impugnazione delle ordinanze ingiunzione (escluse quelle che presuppongono l'accertamento o la diversa qualificazione del rapporto)

termine di presentazione: 30 gg. dalla notifica dell'ord. ing.

termine di decisione: 60 gg.

NON sospende l'esecutività della diffida (ma può essere disposta dalla DRL)

decisione con provvedimento motivato

sulla base della sola documentazione prodotta o agli atti

rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale
(il relativo termine **decorre integralmente** dalla decisione)

NON ESISTONO RIMEDI AMMINISTRATIVI

**AVVERSO I VERBALI DEL SERVIZIO ISPEZIONE DELLE D.T.L. CHE
ACCERTINO VIOLAZIONI NON FONDATE SU:**

- L'ACCERTAMENTO DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE
- O UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

GRUPPO 24 ORE

RICORSI AMMINISTRATIVI INPS

Materia	Organo INPS competente
Sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro (art. 43, L.88/89)	Comitato regionale INPS (90 gg.); ora anche Comitato regionale ex art. 17, D.Lgs. 124/04 (30 gg)
Inquadramento previdenziale (art. 50, L.88/89)	Comitato esecutivo (90 gg.)
Contributi previdenziali (art. 23, L.88/89)	Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (compet. residuale) (90 gg.)
Contributi assistenziali (art.26, L.88/89)	Comitato amministratore gestione prestazioni temporanee (90 gg.)
Prestazioni previdenziali e assistenziali (art.46, L.88/89)	Comitato provinciale Comitato amministratore gestioni temporanee integrazioni salariali

CONCILIAZIONE MONOCRATICA - 1

CONCILIAZIONE MONOCRATICA PRE-ACCERTAMENTO

solo per accertamenti su denuncia
tent. di conc. preliminare a qualsiasi attività ispettiva
versamento contributi + sanz. + retribuz = **estinzione proc. isp.**

accordo fra le parti inoppugnabile e **opponibile** a:

Servizio Ispezione Min. Lav.

INPS

INAIL

Agenzia Entrate

(Necessario riconoscere un periodo lavorativo)

in caso mancato accordo: **ispezione**

CONCILIAZIONE MONOCRATICA - 2

CONCILIAZIONE MONOCRATICA DURANTE L'ISPEZIONE

CONDIZIONI:

sempre che non siano già emersi profili di responsabilità (??)
se l'ispettore *ritiene* i presupposti per la conciliazione

PROCEDURA:

sospende l'ispezione
acquisisce il consenso delle parti
relaziona alla DTL

la DTL convoca le parti per il tent. di conc.

CONCILIAZIONE MONOCRATICA - 3

CONCILIAZIONE POST-DIFFIDA ACCERTATIVA

diffida accertativa ex art. 12 D. Lgs. 124/04:

quando	in qualsiasi momento (di solito nel verb. conclusivo)
se	emergono crediti patrimoniali dei prestatori di lavoro
competente	l'ispettore procedente
ist. dat.lav.	entro 30 gg. dalla notifica della diffida accertativa
accordo	verbale inoppugnabile ma le sanz. amm. restano
mancato accordo	la diffida diventata esecutiva con provvedimento del direttore della Direzione Territoriale del Lavoro

Rimedi amministrativi contro la diffida accertativa

ricorso ex art. 17 Dlgs. 124/04 al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (direttori DRL+INPS+INAIL)

integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle org. sind. comparat. più rappresentative a livello nazionale.

RICORSO

inviato alla Direzione Regionale del Lavoro

termine presentazione: 30 giorni

sospende l'esecutività della diffida

decisione con provvedimento motivato,

termine decisione: novanta giorni dal ricevimento (silenzio rigetto)

sulla base della sola documentazione prodotta o agli atti

Rimedi giurisdizionali contro la diffida accertativa

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (artt. 618-bis + 617 c.p.c.)

Oggetto: regolarità formale titolo esecutivo o precetto o loro notificazione o dei singoli atti successivi

Competenza prima del pignoramento: Giudice del Lavoro

Competenza dopo il pignoramento: Giudice dell'Esecuzione (per la sospensiva) poi G.L.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (artt. 618-bis + 615 c.p.c.)

Oggetto: ragioni di merito

Competenza prima del pignoramento: Giudice del Lavoro

Competenza dopo il pignoramento: Giudice dell'Esecuzione (per la sospensiva) poi G.L.

GIURISPRUDENZA SULLA PROCEDURA

[Tribunale Pistoia sez. lav., 08 agosto 2011](#)

in Juris data Giuffrè

In ipotesi di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lg n. 124 del 2004, se il datore di lavoro non raggiunge un accordo in sede conciliativa dinanzi alla direzione provinciale del lavoro, si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria. Pertanto, ai sensi dell'art. 24 Cost., l'opposizione al precetto sarà la sede nella quale il destinatario della diffida non solo potrà far valere le proprie ragioni, ma anche ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dovendosi ritenere che a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa.

GIURISPRUDENZA SUL CONTENUTO DELLA DIFF.ACC.

Tribunale di Bari Sez. Lavoro 28/05/2009 Dott.ssa Angela Vernia

I crediti che possono costituire oggetto di diffida accertativa sono solo quelli che abbiano il carattere della liquidità e della esigibilità e che vengono resi certi attraverso l'accertamento effettuato dall'ispettore, non potendo formare oggetto della diffida accertativa quei crediti che sorgono sul presupposto di un'attività discrezionale che implichi da parte dell'Ispettore accertamenti e valutazioni di una certa complessità. Conferma di tale lettura è fornita dal dato testuale dell'art. 12, comma 3, nella parte in cui prevede che se il datore di lavoro non ottempera a quanto sancito nel provvedimento di diffida e non si attiva per un'eventuale procedura di conciliazione, il provvedimento acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Pertanto, si deve ritenere che possano essere oggetto di diffida accertativa i **compensi maturati e non percepiti** nel corso del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione, di lavoro **straordinario**, di **premio** e altre indennità ovvero le somme dovute al momento della cessazione del rapporto, quali l'**indennità di preavviso** e il **trattamento di fine rapporto** e che debbano essere, invece, esclusi i crediti scaturenti da una **diversa qualificazione del rapporto** o dal riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non registrato ovvero ai crediti che sorgano sul presupposto di un **licenziamento** illegittimo, o ancora a quelli che sorgano in capo al lavoratore in conseguenza della contestazione della nullità del contratto di **somministrazione** di lavoro che, ai sensi dell'art. 21, 4 comma, d. lgs. n. 276/03, comporta la costituzione *ope legis* del rapporto in capo al committente.

RICORSO AL GIUDICE IN VIA PREVENTIVA

(AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO):

- avverso il verbale definitivo (o quello contenente la diffida)
- avverso la decisione del Comitato Regionale ex art. 17

GIUDICE COMPETENTE:

Giudice del lavoro o Giudice civile secondo le regole generali previste per il giudizio di opposizione all'atto che l'amministrazione potrebbe emanare e che si vuole prevenire (ordinanze ingiunzione o avviso di addebito)

VANTAGGI:

- si riacquista la regolarità contributiva
- si blocca l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito (art. 24 co. 3, d. lgs. 46/1999)
- si evita l'alea della sospensiva

Infatti: art. 24 - Dlgs. 26/02/1999 , n. 46

co. 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

co. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

TERMINI DI DECADENZA DELLA ISCRIZIONE A RUOLO (ART. 25)

- a) 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore, salvo il caso di denuncia tardiva;
- b) 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del verbale per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti; in caso di ricorso giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il verbale diventa definitivo.

RIMEDI - 4: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE

PROCESSO: rito del lavoro con norme speciali (D.Lgs. 150/11)

GIUDICE COMPETENTE: la norma non dice nulla (giudice civile?!)

ONERE DELLA PROVA

art. 6, D.Lgs. 150/11: co.11.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

SOSPENSIVA

Articolo 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Riscossione coattiva contributi (INPS) INAIL

ISCRIZIONE A RUOLO:

**Delega alle esattorie per la riscossione
Procedura esecutiva privilegiata**

**CONTENZIOSO
GESTITO DALL'ENTE**

RIMEDI - 5: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE

art. 24, D. LGS. 46/1999

co. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di **quaranta giorni** dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. **(20 gg x vizi formali)**

co. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può **sospendere** l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

co. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

INPS: opposizione ad avviso di addebito, art. 30 D.L. 78/2010

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un **avviso di addebito con valore di titolo esecutivo**.
2. L'avviso di addebito **deve contenere a pena di nullità** il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

Segue art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

co. 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

co. 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS, al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

In vigore dal 1/1/2011 per tutti i crediti INPS accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011

Onere della prova nel processo previdenziale

ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI OBBL. CONTRIBUTIVA:

- Esistenza/Negazione rapporto di lavoro subordinato o co.co.co
 - Lavoro straordinario
 - Retribuzioni erogate “in nero” oltre il minimale
- Variazioni inquadramento previdenziale

Principio generale: *onus probandi incumbit ei qui dicit*

ACCERTAMENTO BENEFICI O RIDUZIONI CONTRIBUTIVE:

- Apprendistato
- Fiscalizzazione/sgravi
- Contratto di inserimento

Onere a carico del soggetto beneficiario

Efficacia probatoria "dichiarazioni"

Valore meramente indiziario

superabile dalle prove piene raccolte in giudizio nel contraddittorio delle parti, specie se provenienti dai lavoratori interessanti

Tutte le prove sono soggette al

libero apprezzamento del Giudice:

- può ritenere le dichiarazioni spontanee sufficienti a fondare la pronuncia
- può persino ritenerle più attendibili delle prove testimoniali raccolte in giudizio

Incapacità testimoniale dei lavoratori interessati ex art. 246 cpc:

- **pacifica** nelle opposizioni a cartella esattoriale (Cass., n. 12729/2006; n. 7661/1998; n. 6299/1988) o ad avviso di addebito
- **controversa** nelle opposizioni a ordinanza ingiunzione (Cass., n. 10545/2007 (SI); Cass., n. 22251/2004 (NO) - valutazione di fatto

Efficacia probatoria verbali ispettivi

*Una giurisprudenza datata (ormai superata): riteneva che il verbale, in quanto atto pubblico, fosse assistito da particolare attendibilità e fondasse una **presunzione semplice** in ordine ai fatti accertati dall'ispettore*

IN REALTÀ

Fatti accertati direttamente dall'ispettore:

Piena prova (fino a querela di falso)

Fatti ricavati indirettamente dalle prove raccolte:

Dichiarazioni testimoniali: v. slide precedente

Prove documentali: rimesse al libero apprezzamento del giudice

Né tantomeno ha efficacia probatoria il verbale ispettivo in ordine alle valutazioni svolte del verbalizzante, il cui convincimento non solo non costituisce alcuna prova, specie se privilegiata, ma rimane del tutto irrilevante nel processo instaurato ai fini di accertare la fondatezza della pretesa della pubblica amministrazione.

Quindi gli elementi di valutazione forniti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo possono essere considerati anche prova sufficiente delle circostanze di fatto accertate sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati, tenendo infine presente che le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori verbalizzanti possono assumere, nel processo, solo valore indiziario o di argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.2 c.p.c., come tali con valore probatorio non assimilabile alla prova testimoniale assunta in giudizio nel contraddittorio tra le parti.

Occorre, inoltre, ribadire che costituisce onere della parte interessata, nella specie l'INPS ente creditore ed attore in senso sostanziale, provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista

Le associate la cui posizione è stata oggetto di accertamento, nel libero interrogatorio hanno, di contro, dichiarato che lavoravano tutti i giorni della settimana, tranne uno, secondo gli orari analiticamente indicati da ciascuna i quali venivano imposti dalla società (anche se tale circostanza è

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI (L. 08.08.1995, n. 335 – Art. 3)

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e **non possono essere versate** con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) **dieci anni** per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a **cinque anni** salvi i casi di **denuncia del lavoratore** o dei suoi superstiti;

b) **cinque anni** per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Segue prescrizione contributi: art. 3 L. 08.08.1995, n. 335

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a **periodi precedenti** la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di **atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate** nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

EFFETTI DENUNCIA LAVORATORE

In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria in base alla disciplina recata dall'art. 3, commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995 n. 335, **la denuncia del lavoratore**, di cui alla lett. a, ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), **è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell'anzidetto termine quinquennale** (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), **non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto**. (Fattispecie relativa a denuncia del lavoratore intervenuta in data 19 settembre 1994 in ordine a contributi previdenziali attinenti a fattispecie di licenziamento illegittimo del 19 febbraio 1981, rispetto ai quali era già ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale). **Cass., 07 gennaio 2009, n. 73**, in Giust. civ. Mass. 2009, 2, 156 + **Circ. INPS 2/3/2012 n. 31**